



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 14 luglio 2017, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di



Accreditamento – ACCREDIA – dell’attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di quattro direttive e, nella fattispecie della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per il ravvicinamento delle legislazione degli Stati Membri relative agli ascensori, nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **Rina Services S.p.A.** con sede legale in Via Corsica, 12 - 16128 Genova (GE), emanato da questa Direzione Generale in data 21/04/2016, con scadenza del 12/11/2019;

VISTA l’istanza della Società **Rina Services S.p.A.**, acquisita in atti in data 14 agosto 2018, prot. 306346, completa di tutta la documentazione richiesta agli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13/12/2017, volta ad ottenere la riduzione permanente dello scopo di accreditamento riportato nel certificato di accreditamento n. 002B in scadenza al 12/11/2019 per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori, per i seguenti moduli di valutazione della conformità:

Allegato XI – Modulo H1 e Allegato XII – Modulo D;

ACQUISITA la delibera del 4 giugno 2018 (DC2018UTA147) – Prot DGMCCVNT n. 027112 del 06/06/2018 del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale l’Organismo **Rina Services S.p.A.**, ha ottenuto la riduzione permanente a partire dal 31 luglio 2018 dello scopo di accreditamento riportato nel certificato di accreditamento n. 002B in scadenza al 12/11/2019 per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE Ascensori per i Moduli di valutazione della conformità; Allegato XI – Modulo H1 e Allegato XII – Modulo D;

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCCVNT n. 306346 del 14/08/2018, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di poter procedere all’aggiornamento del decreto di autorizzazione del 21 aprile 2016 per la riduzione permanente dello scopo di accreditamento per gli



Allegati XI e XII e ferme restando tutte le disposizioni di cui al citato decreto di autorizzazione in materia di ascensori, a favore della società **Rina Services S.p.A.**

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

DECRETA

Art. 1

All’Organismo **Rina Services S.p.A.**, con sede legale in Via Corsica, 12 - 16128 Genova (GE), è stato ridotto permanentemente lo scopo di accreditamento a partire dal 31/07/2018, per effetto delle determinazioni assunte in data 4 giugno 2018 dal Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori per i seguenti Moduli di Valutazione della Conformità:

- Allegato XI – Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori)
- Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori);



Art. 2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto del 21/04/2016.

Art. 3

1. La presente riduzione delle scopo di accreditamento, di cui al comma 1 del precedente articolo, è notificata alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "ASCENSORI").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA 12 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Avv. Mario Fiorentino)